



Ospedale
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 671 DEL 24/04/2025

**OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"NIGUARDA" DI MILANO PER LA CESSIONE DI SANGUE ED
EMOCOMPONENTI**

**IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

DOTT. ANTONIO PICCICHÉ

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) di cui all'art. 16 della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33, nel rispetto degli indirizzi di programmazione strategica assegnati dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, svolge, tra le altre, funzioni di coordinamento intra regionale e interregionale delle attività trasfusionali, di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, contribuendo così al perseguimento degli obiettivi del Sistema trasfusionale sangue in Lombardia;
- all'interno dell'organizzazione di AREU, con deliberazione di Giunta regionale n. XI/3825 del 25 luglio 2012 è stata istituita la Struttura regionale di coordinamento (SRC), quale articolazione atta a promuovere e monitorare:
 - il raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti ed emoderivati e il concorso all'autosufficienza nazionale;
 - la qualità e la sicurezza delle attività trasfusionali, il buon uso del sangue e dei suoi derivati;
 - lo sviluppo di sistemi di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione trasfusionale;
 - lo sviluppo della rete informativa trasfusionale regionale;

Vista la nota del 8 gennaio 2025 prot. n. 1019, a firma congiunta del direttore della SRC e del direttore sanitario di AREU, con la quale è stata trasmessa la "Programmazione anno 2025 e

compensazione unità di globuli rossi intra ed extra-regionale”, condivisa con la Conferenza scientifica dei Dipartimenti di medicina trasfusionale ed ematologia (DMTE);

Visto, in particolare, il “Piano di raccolta e compensazione GR”, che indica le unità di “concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea pre-storage” (di seguito GR) che, raccolte in eccedenza rispetto alla domanda trasfusionale di alcuni SIMT, sono distribuite ad altri SIMT, per sopperire alla carenza relativa di raccolta rispetto alla domanda trasfusionale clinica che ad essi afferisce;

Preso atto che la distribuzione di dette unità di GR avviene direttamente oppure da parte del Centro di lavorazione e validazione (CLV) in regime di convenzione, con cadenza e quantità programmate anche per gruppo sanguigno;

Preso atto, inoltre, che le convenzioni, oltre a tenere conto del piano di compensazione per quanto riguarda i volumi di unità GR dovranno altresì tenere conto delle necessità trasfusionali dei SIMT afferenti relative alle altre tipologie di emocomponenti validati (per esempio unità di piastrine);

Preso atto, infine, che alla distribuzione di unità di GR si applicano le tariffe previste dall’Accordo Stato Regioni del 17 giugno 2021 (rep. atti 90/CSR) recepito da Regione Lombardia con deliberazione n. XI/6328 del 2 maggio 2022;

Vista l’e-mail in data 10 aprile u.s., prot. ASST n. 26029/25, con la quale l’ASST Grande ospedale metropolitano “Niguarda” di Milano ha trasmesso la proposta di convenzione per la cessione di sangue ed emocomponenti, per la preventiva valutazione;

Accertato che la quantità di emazie richiesta dalla suddetta ASST non supera quella indicata nella tabella A del su richiamato documento di “Programmazione anno 2025 e compensazione unità di globuli rossi intra ed extra-regionale” da cedere da parte del CLV Bergamo – che fa capo a questa azienda – al Grande ospedale metropolitano “Niguarda”, quantificato in 2.500 unità di GR;

Ricordato che in caso di grave carenza interna questa azienda potrà interrompere la cessione per soddisfare le esigenze delle strutture appartenenti al proprio DMTE;

Preso atto che ricorrono quindi le condizioni per poter soddisfare la richiesta dell’ASST Grande ospedale metropolitano “Niguarda” di Milano, previa sottoscrizione della convenzione, nel testo predisposto sulla base dello schema tipo per la cessione di sangue ed emocomponenti tra aziende sanitarie dotate di SIMT approvato con decreto n. 11653 del 19 ottobre 2006 dalla Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia;

Richiamata la l. 21 ottobre 2005 n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere per l’azienda;

Dato atto, altresì, che la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali è responsabile del procedimento;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l’ASST Grande ospedale metropolitano “Niguarda” di Milano la convenzione relativa alla cessione di sangue ed emocomponenti eccedenti il fabbisogno del bacino di utenza di questa azienda, nei termini e alle condizioni economiche e normative di cui all’accordo allegato al presente atto, cui si fa espresso rinvio (allegato A);

2. di trasmettere copia dell'accordo alla Struttura regionale di coordinamento e alla Direzione Generale Welfare;
3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
4. di dare atto, altresì, che la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali, è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE PER LA CESSIONE DI SANGUE UMANO ED EMOCOMPONENTI A USO TRASFUSIONALE

Tra

l'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS n. 1 - 24127 Bergamo, P. IVA e C.F. n. 04114370168 (di seguito denominata "Azienda cedente"), rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Locati, nella sua qualità di legale rappresentante

E

l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - 20162 Milano, P.IVA e C.F. n. 09315660960 (di seguito denominata "Azienda ricevente") rappresentata dal Direttore generale dott. Alberto Zoli, nella sua qualità di legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda cedente garantisce all'Azienda ricevente, tramite il proprio Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) nell'ambito delle attività del Dipartimento di medicina trasfusionale e di ematologia (DMTE) e nel rispetto dei volumi di raccolta programmati a livello regionale, la cessione in via continuativa di sangue umano ed emocomponenti a uso trasfusionale.

ART. 2

L'Azienda cedente garantisce la cessione di sangue umano ed emocomponenti, nei termini specificatamente indicati nel successivo art. 4; la cessione potrà essere interrotta parzialmente o totalmente solo in caso di grave carenza interna, dandone formale preavviso scritto al SIMT e alla Struttura regionale di coordinamento (SRC).

ART. 3

L'Azienda cedente non potrà in nessun caso cedere un numero di unità di sangue ed emocomponenti eccedente il pattuito, a meno di una specifica richiesta formale da parte dell'Azienda ricevente.

L'Azienda ricevente si impegna a ritirare quanto stabilito dalla presente convenzione e, comunque, al pagamento delle unità di sangue ed emocomponenti concordate ed

eventualmente non ritirate, fatte salve eventuali eccezioni stabilite tra i Responsabili dei SIMT interessati.

ART. 4

L'Azienda cedente per l'anno 2025 si impegna a fornire n. 2.444 unità con cadenza settimanale per n. 47 unità fino al 31 dicembre 2025, così suddivise:

GRUPPO SANGUIGNO	RITIRO	TOTALE ANNO 2025
0 POS	19	988
A POS	16	832
0 NEG	3	156
A NEG	3	156
B POS	4	208
B NEG	1	52
AB POS	1	52
AB NEG	0	0
TOTALE	47	2.444

con una percentuale di Kell positivi (KK o Kk) non superiore all'8%.

I quantitativi settimanali saranno aggiornati annualmente in coerenza con la programmazione annuale emessa dalla Struttura regionale di coordinamento (SRC) dell'Agenzia regionale di emergenza e urgenza (AREU).

L'Azienda cedente assicura che tutte le unità di emocomponenti cedute sono risultate negative ai test sierologici e in biologia molecolare previsti dalla normativa vigente ed è responsabile del prodotto fino al momento della consegna dello stesso agli incaricati per il ritiro, mantenendo e non esimendosi dalle responsabilità connesse all'emovigilanza.

L'Azienda cedente assicura la fornitura di unità di sangue ed emocomponenti con una validità non inferiore ai 20 giorni, salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. 5

L'Azienda cedente fatturerà mensilmente all'Azienda ricevente le unità di sangue e di emocomponenti valorizzati in relazione alle tariffe previste dal vigente tariffario nazionale di cui all'Accordo Stato Regioni del 17 giugno 2021, Rep. Atti 90/CSR, recepito da Regione Lombardia con deliberazione n. XI/6328 del 2 maggio 2022.

In caso di cessione di concentrati eritrocitari di gruppo 0 Rh negativo sarà applicata la maggiorazione di € 20,00 per ogni unità ceduta, non prevista nella cessione programmata, di cui alla presente convenzione e richiesta per scorte ed emergenze.

Le spese di trasporto sono a carico dell'Azienda ricevente.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della SC Risorse finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora da corrispondere saranno calcolati nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

ART. 6

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e resterà in vigore sino al 31 dicembre 2025, con esclusione del tacito rinnovo.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le Parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione a partire dall'1 gennaio 2025.

ART. 7

Le Parti si riservano la facoltà di modificare o revocare in qualsiasi momento la presente convenzione, sentito il direttore del DMTE competente e la SRC, previa comunicazione formale almeno 90 giorni prima, a mezzo di posta elettronica certificata.

ART. 8

Le Parti si impegnano a conformarsi a ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa e in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR, che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

ART. 9

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- ✓ del DPR 16 aprile 2011, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- ✓ delle misure di prevenzione contenute nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione pubblicati sui rispettivi siti web alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente;
- ✓ di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

La violazione del Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto convenzionale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine e onorabilità.

ART. 10

La presente convenzione:

- ✓ è soggetta a imposta di bollo, in ottemperanza del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e al DPR 30 dicembre 1982 n. 955 e successive modificazioni; il pagamento è a carico dell'Azienda ricevente;
- ✓ è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131;
- ✓ è sottoscritta in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012 n. 221.

ART. 11

Fallito il tentativo di bonario componimento, in caso di controversie derivanti dalla presente convenzione, il Foro competente è quello di Bergamo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII Il Direttore generale (dott. Francesco Locati)	Per l'ASST Grande ospedale metropolitano Nigurda Il Direttore generale (dott. Alberto Zoli)
--	--

La presente convenzione consta di 11 articoli e 4 pagine

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 652/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "NIGUARDA" DI MILANO PER LA CESSIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 17/04/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale e	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		443.000,00		443.000,00

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☒ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☐ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 17/04/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/an no	n. sub- autorizzaz ione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406930210	Ricavi cess.sangue ed emocomponnti vs ATS/ASST/Fondazioni Reg. NEL circuito SRC			€ 443.000,00		€ 443.000,00

Bergamo, 17/04/2025

Il Direttore
Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.652/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "NIGUARDA" DI MILANO PER LA CESSIONE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione:	Piccichè Antonio
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
